



COMUNE DI ACQUALAGNA

Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Enrico Mattei, 9 Acqualagna- tel 0721.79671 Fax 0721 799044

Email: comune.acqualagna@provincia.ps.it

Pec comune.acqualagna@emarche.it

Internet: www.comune.acqualagna.ps.it

In attuazione della Legge 448/1998, DM 452/2000 e successive modifiche, ed in esecuzione della determina dirigenziale n. 6 del 28/07/2021, l'Amministrazione Comunale prosegue la raccolta, per l'anno 2021, delle domande per gli assegni di maternità.

AVVISO ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2021

Valutazione anno 2021: € 348,12 per 5 mensilità, per complessivi **€ 1.740,60** per domande relative a nascite, affidamenti preadottivi e alle adozioni senza affidamento avvenuti nell'anno 2021.

La domanda per ottenere tale beneficio deve essere presentata entro SEI MESI (termine perentorio) dalla nascita del bambino o dalla data di ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento preadottivo.

Requisiti:

- Essere residenti nel Comune di Acqualagna;
- Essere cittadina italiana o comunitaria o cittadina extracomunitaria soggiornante di lungo periodo;
- Nascita/adozione/affidamento preadottivo del bambino avvenuta nel corso dell'anno 2021;
- Non beneficiare di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'INPS o di altro Ente Previdenziale salvo il caso in cui l'importo mensile percepito sia inferiore alla cifra mensile dell'assegno sopra richiamato;
- Essere in possesso di un valore ISEE pari o inferiore ad € 17.416,66 (se i genitori del minore non sono coniugati tra loro e non sono conviventi è necessario presentare l'Isee minorenni).

Chi può presentare la domanda

Nei seguenti casi particolari l'assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre ossia:

1. in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), dal padre maggiorenne. Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
2. in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidataria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);
3. in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l'assegno spetta al padre in via esclusiva);
4. in caso di separazione legale tra i coniugi, dall'adottante o dall'affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l'assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
5. nei casi di adozione speciale di cui all'art.44, comma 3, legge 184/1983, dall'adottante non coniugato a

condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell'adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;

6. in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.

Documentazione da presentare:

- Attestazione ISEE comprensiva di DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) rilasciata ai sensi del DPCM n. 159/2013 (se i genitori del minore non sono coniugati tra loro e non sono conviventi è necessario presentare l'Isee minorenni);
- Copia documento di riconoscimento;
- Per le cittadine extracomunitarie: fotocopia permesso di soggiorno per lungo periodo/carta di soggiorno;
- Per le cittadine dei paesi Tunisia Marocco, Algeria e Turchia, in base agli Accordi Euro Mediterranei stipulati con la Comunità Europea, è sufficiente produrre la fotocopia del permesso di soggiorno per motivi familiari oppure la fotocopia di un permesso di soggiorno;
- Copia della sentenza di separazione in caso di genitori legalmente separati, anche se non più conviventi con l'ex coniuge, al fine di verificare la correttezza del nucleo familiare dichiarato nella DSU;
- Codice IBAN intestato o cointestato alla beneficiaria per l'accredito dell'assegno tramite bonifico bancario o postale o su libretto di deposito postale;

La domanda, compilata in ogni sua parte e firmata, dovrà essere restituita, insieme alla documentazione richiesta, tramite posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi, specificando nell'oggetto:

AVVISO ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2021

- via Pec comune.acqualagna@emarche.it

- via e- mail con obbligo di conferma di recapito a: comune.acqualagna@provincia.ps.it

Per informazioni telefoniche contattare l'Ufficio Servizi Sociali Lunedì e giovedì 8.30-13-00 al seguente recapito 0721/796737

Fano, 28/07/2021

Il Responsabile del Settore IV
D.ssa Damiana Rebiscini

Informativa. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs.196/2003 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Titolare: Comune di Acqualagna Piazza E.Mattei n.9 61041

Responsabile del trattamento: Responsabile Settore IV D.ssa Damiana Rebiscini

Incaricati: Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti assegnati,

Finalità: I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria, definizione ed archiviazione dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse al beneficio richiesto (art. 74 d.lgs 151/2001)

Modalità: Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici. Nel rispetto della normativa i dati sensibili sono custoditi in contenitori chiusi a chiave e, nel caso di trattamento su supporto informatico, sono adottate chiavi d'accesso.

Ambito comunicazione: I dati verranno utilizzati dal Settore Servizi Sociali del Comune di Acqualagna. La tipologia dei dati e le operazioni eseguibili, avvengono in conformità a quanto stabilito nella legge. In particolare i dati sono comunicati all'Ufficio INPS per l'emissione dell'eventuale assegno e possono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere all'assegno.

Obbligatorietà: Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di effettuare le verifiche previste e pertanto comporta l'esclusione dal procedimento oggetto dell'Avviso;

Sito: www.comune.acqualagna.ps.it.

Diritti: L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, nonché di cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi al Responsabile sopra specificato.

Comunicazione avvio del procedimento Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n 15/2005, a articolo 8

Amministrazione competente: Comune di Acqualagna Piazza E.Mattei n.9

Oggetto del procedimento: Richiesta Assegno per maternità ex L. 23 dicembre 1998 n. 448.

Responsabile procedimento: Responsabile Settore IV D.ssa Damiana Rebiscini

Inizio e termine del procedimento: L'avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda presso il Servizio Protocollo; dalla stessa data, decorrono i termini di conclusione del procedimento stabiliti in 90 giorni.

Inerzia dell'Amministrazione: Decorso i termini sopraindicati, l'interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo (TAR Marche) finché perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di conclusione del procedimento.

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizi Sociali – Piazza E.Mattei n.9 , nei giorni e negli orari di apertura al pubblico con le modalità previste dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata dalla L. 15/2005 e dal regolamento sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi.